



## Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.43  
del 13/07/2020

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania  
On. Rosa D'AMELIO  
Sua Sede

Oggetto: Proposta di Legge "Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n.4 (Legge elettorale)".

Egregio Presidente,

Il sottoscritto Consigliere regionale Dott. Luciano PASSARIELLO, con la presente, trasmette in allegato, la proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n.4 (Legge elettorale)".

Tanto per quanto di Sua competenza.

In attesa di riscontro, mi è gradito l'incontro per distintamente salutarLa.

  
Il Consigliere regionale  
Dott. Luciano PASSARIELLO

## Proposta di Legge regionale

A firma del Consigliere regionale Dott. Luciano PASSARIELLO

“Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n.4 (Legge elettorale)”

1. Alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5 le parole: “E' altresì membro” sono sostituite dalle seguenti: “Sono altresì membri” e dopo le parole: “eletto Presidente” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati a una coalizione di liste o a un gruppo di liste che abbia conseguito almeno un seggio”;

b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Individua, altresì, i candidati alla carica di Presidente indicati al comma 3 dell'articolo 5, ai fini della riserva dei seggi da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c)”;

c) alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 7, dopo le parole: “e le cifre elettorali”, sono inserite le seguenti: “di ciascuna coalizione di liste o”;

d) al primo periodo della lettera f) del comma 5 dell'articolo 7, dopo le parole: “al Presidente eletto e a”, sono inserite le seguenti: “ciascuna coalizione di liste o a” e le parole: “non collegato” sono sostituite dalle seguenti: “non collegati”;

e) al secondo periodo della lettera f) del comma 5 dell'articolo 7, dopo le parole: “tra gli altri gruppi di liste”, sono inserite le seguenti: “o coalizioni di liste”;

f) al terzo periodo della lettera f) del comma 5 dell'articolo 7, dopo le parole: “in numero corrispondente”, sono inserite le seguenti: “alle coalizioni di liste o”;

g) al comma 5 dell'articolo 7, dopo la lettera g), è inserita la seguente: “g bis) se altri candidati alla carica di Presidente indicati al comma 3 dell'articolo 5 sono collegati ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste che forma la coalizione non collegato al

Presidente eletto, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti. Individua, tra tali quozienti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare alla singola coalizione di liste, e determina in tal modo quanti seggi spettano ai singoli gruppi di liste che fanno parte della coalizione.”

h) al primo periodo della lettera b) del comma 7 dell'articolo 7, le parole: “lettere f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere f), g) e g bis)”;

i) alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 7 il primo periodo è sostituito come segue: “individua i seggi spettanti ai candidati Presidenti indicati al comma 3 dell'articolo 5.” e, al secondo periodo, dopo la parola: “collegate”, sono inserite le seguenti: “a ciascuno dei predetti candidati Presidenti”;

j) al comma 8 dell'articolo 7, le parole: “il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “i candidati Presidenti indicati al comma 3 dell'articolo 5”;


k) al comma 2 dell'articolo 8, le parole: “il seggio assegnato” sono sostituite dalle seguenti: “uno dei seggi assegnati”.

#### Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto contiene norme di carattere regolatorio relative al procedimento elettorale.

Napoli, lì 13/07/2020

Il Consigliere regionale  
Dott. Luciano PASSARIELLO



## Relazione illustrativa

La proposta di legge è volta a sanare il grave *vulnus* che la legge elettorale campana arreca ai diritti di elettorato attivo e passivo, in sede di attribuzione dei seggi ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non risultati eletti, prevedendo, nell'articolo 7, che tale attribuzione avvenga indipendentemente dal fatto che i predetti gruppi di liste siano riuniti o meno in una coalizione di liste.

Diversamente da quanto avviene per i seggi attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, i quali, nel caso in cui i gruppi siano riuniti in coalizione, vengono ripartiti all'interno della stessa, previa determinazione di apposita cifra elettorale di quest'ultima, i seggi attribuiti agli altri gruppi di liste vengono assegnati determinando la sola cifra elettorale dei singoli gruppi, con conseguente ripartizione, in base al metodo D'Hondt, tra gli stessi gruppi complessivamente considerati, **indipendentemente dal loro collegamento a un singolo candidato Presidente.**

Ne consegue che, come è già avvenuto nell'applicazione pratica della legge nel 2015, se - nell'ambito della platea di liste collegate ai candidati risultati non eletti, aventi diritto all'attribuzione di seggi - un gruppo di liste non riunito in coalizione, che abbia conseguito un numero di voti inferiore a quello di una coalizione di gruppi di liste riuniti in una coalizione, abbia, tuttavia, conquistato un numero di voti superiore a quello di ciascun gruppo di liste della stessa coalizione, per effetto di tale meccanismo, il predetto gruppo riceve, in sede di riparto, in proporzione ai voti ricevuti, più seggi di quelli complessivamente assegnati alla coalizione concorrente.

Tale esito risulta costituzionalmente illegittimo, in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento in relazione al differente trattamento riservato alle liste della coalizione collegata al Presidente eletto rispetto a quelle collegate agli altri candidati Presidenti, **specie nel caso in cui, sia uno di essi che la coalizione che lo sostiene abbiano ricevuto un numero di voti superiore a quello di un altro candidato e del gruppo di liste collegato che si trovi nella situazione descritta,** violando, altresì, la volontà degli elettori, manifestata attraverso il voto espresso per il primo candidato e per la coalizione collegata, della quale lo stesso è a capo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge.

L'irragionevolezza del sistema in questione, peraltro contrario allo spirito della stessa legge regionale e, più in generale, difforme dall'applicazione del metodo D'Hondt nell'analogo meccanismo elettorale adottato per le elezioni provinciali e comunali, è, inoltre, resa ancora più evidente dal fatto che il seggio riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi

immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, è individuato nell'ambito della coalizione della quale fanno parte le liste ad esso collegate.

Al fine di rendere maggiormente coerente la legge elettorale regionale con gli analoghi sistemi previsti per l'elezione dei consigli degli enti locali, l'emendamento prevede, altresì, che divengano membri del consiglio regionale, oltre al suddetto candidato, anche gli altri candidati Presidenti collegati a una coalizione di liste o a un gruppo di liste che abbia conseguito almeno un seggio, analogamente a quanto previsto dagli artt. 73, comma 11 e 75, comma 10, del d.lgs. 267/2000.

Napoli, l' 13/07/2020



Il Consigliere regionale  
Dott. Luciano PASSARIELLO